



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Notizie dall'Ordine"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 28/2015

Napoli 29 Maggio 2015 (*)

Formazione Continua Obbligatoria. Regolamento del CNO in vigore dal 1° Gennaio 2015. Attività Formativa di soggetti terzi, associazioni di iscritti e Pubblica Amministrazione. I chiarimenti del Consiglio Nazionale.

E' comprensibile che, al varo di ogni Regolamento, vi possa essere qualche difficoltà ermeneutica da parte di chi, per primo, deve applicarlo a determinate fattispecie.

E così è successo anche per il Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria in vigore dal 1° Gennaio 2015 e sul quale, il 10 Aprile scorso nell'ambito dei Rappresentanti Regionali, avevamo posto al CNO alcuni quesiti che oggi trovano riscontro nella documentazione di prassi emanata dallo stesso ns. Organo Nazionale.

Si tratta della Circolare N. 1118, Prot. 6002/U/24, del 21 Maggio 2015 con la quale il CNO affronta, nell'ambito del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria le tematiche provenienti da quesiti posti da CPO e da Enti ed Associazioni accreditati.

Ricordiamo che, a decorrere dall'1/1/2015, l'attività formativa in favore dei Consulenti del lavoro può essere svolta esclusivamente da:

- a) Consigli Provinciali dei CPO, Fondazioni facenti capo al CNO ed altri Ordini Professionali purchè la materia trattata nell'evento coincida con quella indicata nel Regolamento della F.C.O.;
- b) Altri Enti Formativi e /o Associazioni di iscritti a condizione che siano dotati di preventiva autorizzazione rilasciata dal CNO di concerto con il Ministero Vigilante. Si tratta dei c.d. soggetti terzi.

Nella circolare *de qua* il Consiglio Nazionale ha ricordato, *in primis*, il contenuto dell'art. 8 del Regolamento in base al quale il CNO, con propria delibera motivata e previo parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizza le **Associazioni degli Iscritti (es. l'ANCL) e gli altri soggetti (es. Teleconsul, Euroconference, Ipsoa ecc.)** all'esercizio di corsi

ed eventi formativi validi ai fini della F.C.O.. Tale autorizzazione ha validità annuale dalla data di delibera del Consiglio Nazionale e ne potrà essere richiesto, alla scadenza, il rinnovo.

Il soggetto autorizzato dovrà, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno, trasmettere al Consiglio Nazionale dell'Ordine, analitica relazione dell'attività formativa svolta nell'anno precedente.

Per la validità degli eventi formativi ai fini della Formazione continua dei Consulenti del Lavoro, gli Enti e le Associazioni di iscritti che hanno ottenuto l'accreditamento con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, devono darne comunicazione preventiva al Consiglio Provinciale territorialmente competente in base al luogo di svolgimento dell'evento stesso, indicando la data dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. La prescritta comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni inerenti l'evento formativo e dovrà essere inoltrata almeno dieci giorni prima della data di effettuazione dell'evento.

L'evento stesso, per effetto dell'autorizzazione riconosciuta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine all'Ente organizzatore, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi **non necessita di alcun ulteriore accreditamento da parte dei Consiglio provinciale competente per territorio.**

Tuttavia quest'ultimo, ricevuta la comunicazione preventiva, in relazione al proprio autonomo potere di controllo e vigilanza, dovrà verificare la corrispondenza dell'evento a quanto disposto dagli artt. 2 e 7 del Regolamento della Formazione Continua.

Qualora, e solo nel caso in cui riscontrasse che l'evento venga svolto in maniera difforme a quanto sopra previsto, prima dello svolgimento dell'evento provvederà a darne comunicazione all'Ente/Associazione che ha fatto la prescritta comunicazione preventiva, precisando anche che non potrà essere riconosciuto valido ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per la non congruenza con le disposizioni del Regolamento. Non sarà riconosciuta la validità degli eventi formativi anche nei casi di accertate violazioni delle disposizioni del Regolamento della formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro e/o delle relative istruzioni operative. Il Consiglio provinciale provvederà alla segnalazione del soggetto autorizzato e delle motivazioni del diniego al Consiglio Nazionale dell'Ordine. Pertanto, la comunicazione prevista dall'art. 6, comma 2, delle "Indicazioni operative del Regolamento recante le disposizioni sulla Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro", non deve essere intesa come richiesta di accreditamento preventivo del singolo evento al Consiglio Provinciale competente per territorio. Diversamente interpretando, risulterebbe priva di effetto la procedura di accreditamento di cui all'art. 8 del Regolamento. Non è tuttavia esclusa l'attività di verifica di congruità, come si accennava, che il Consiglio provinciale deve svolgere a garanzia del legittimo riconoscimento dei crediti. Solo in caso di esito negativo del controllo effettuato, il Consiglio provinciale dovrà attivarsi per le comunicazioni di cui al citato art. 6 delle indicazioni operative.

Il CNO, sempre nella medesima Circolare, si è soffermato in merito alla validità, sempre ai fini della Formazione Continua Obbligatoria, di eventi formativi organizzati dalla Pubblica Amministrazione e dalle sue organizzazioni territoriali quali, ad esempio, Direzioni territoriali o interregionali del Lavoro,

sedi territoriali di INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate, Amministrazioni comunali o regionali, Camere di commercio, Università.

Il CNO, nel silenzio delle disposizioni normative e acquisito per le vie brevi il parere da parte del Ministero del lavoro, ***ritiene che, pur non essendo espressamente citate queste istituzioni quali soggetti autonomamente autorizzati ad organizzare eventi formativi validi ai fini della Formazione Continua obbligatoria, è da considerarsi superflua la procedura di accreditamento di cui all'art. 8 del Regolamento stesso.***

Diversamente argomentando, la Pubblica Amministrazione, chiamata a dare il proprio parere vincolante nella procedura di cui all'art. 8 del Regolamento, sarebbe essa stessa oggetto di verifica ai fini della attribuzione della prescritta autorizzazione.

I Consigli Provinciali, in occasione di eventi formativi organizzati dalle Istituzioni territoriali della Pubblica Amministrazione, dopo aver valutato la compatibilità con le materie oggetto di Formazione Continua di cui all'art. 2 del Regolamento, potranno, quindi, riconoscere la validità ai fini dell'ottenimento dei crediti formativi, dandone tempestiva ed opportuna comunicazione ai propri iscritti.

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC